



Roma, 29 novembre 2016

Nota metodologica concernente la distribuzione della residua somma dell'accantonamento del fondo di solidarietà comunale 2016 ex art. 5, co.2, DPCM 18 maggio 2016

L'articolo 1, comma 380-ter, della legge n. 228/2012, come modificato dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), prevede che, a decorrere dal 2016, la dotazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) sia incrementata per un importo pari a 3.767,45 milioni di euro al fine di ristorare i comuni della perdita di gettito conseguente alle esenzioni previste dalla legge n. 208 del 2015 (articolo 1, commi da 10 a 16 e commi 53-54).

Tale riparto avviene in base al gettito effettivo in deroga ai criteri ordinari di distribuzione del fondo disposti dai commi 380-ter e 380-quater dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

Con il DPCM del 18 maggio 2016, concernente la definizione e la ripartizione delle risorse spettanti a titolo di FSC per l'anno 2016, è stata attribuita ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna una somma complessiva di euro 3.692.276.856,22 con l'applicazione dei criteri indicati nella nota metodologica oggetto di accordo con ANCI nella seduta del 24 marzo 2016 della Conferenza Stato città e autonomie locali.

L'articolo 5, comma 2, del citato DPCM stabilisce che la quota non ripartita, pari a euro 75.173.143,78 sia distribuita con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le stesse finalità indicate dalla legge, ovvero il ristoro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e di Sicilia e Sardegna del mancato gettito conseguente alle agevolazioni IMU/TASI previste dalla legge di stabilità 2016.

Con il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 settembre 2016 è stata ripartita una prima parte dell'accantonamento in esame per un importo pari a 31.274.413,00 euro relativamente all'integrazione del solo contributo per l'esenzione TASI abitazione principale.



Con il decreto in esame si procede per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna alla distribuzione delle somme residue, pari a euro 43.898.730,78 al fine di integrare il ristoro già assicurato per il minor gettito IMU e TASI conseguente all'applicazione dei commi da 10 a 16 nonché dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015.

L'importo di euro 43.898.730,78 viene quindi ripartito secondo la metodologia di seguito indicata.

a) Esenzione TASI abitazione principale.

Con riferimento ai ristori già erogati per l'esenzione dalla TASI delle abitazioni principali non di lusso, fatta eccezione per limitate rettifiche puntuali, non si rilevano sostanziali scostamenti rispetto a quanto già rimborsato sulla base del gettito 2015 versato con il codice tributo 3958.

Per i criteri metodologici seguiti si rinvia alle note allegate al DPCM 18 maggio 2016 e al decreto ministeriale del 27 settembre 2016, approvate dalla Conferenza Stato città e autonomie locali rispettivamente nelle sedute del 24 marzo 2016 e del 3 agosto 2016.

In questa sede è stata invece effettuata un'analisi del mancato gettito afferente gli immobili assimilati all'abitazione principale ex articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, immobili interessati dall'esenzione in esame. In particolare sono stati verificati i dati di gettito 2015 e 2016 relativi a immobili di cooperative a proprietà indivisa e alloggi sociali che rappresentano le principali categorie di immobili assimilati.

Dall'analisi si evince che la maggioranza dei versamenti 2015 per tali categorie di immobili è stata effettuata utilizzando il codice tributo 3958 riguardante l'abitazione principale. Il gettito in questione è quindi incluso nell'importo già ristorato con il fondo di solidarietà comunale e con il successivo decreto ministeriale del 27 settembre 2016.

Ad integrazione del rimborso attribuito, analoga analisi dei versamenti è stata inoltre condotta per rilevare i casi in cui i versamenti in questione nel 2015 sono stati effettuati con altro codice tributo. La verifica è stata effettuata avendo riguardo di considerare le specifiche tipologie di contribuenti (cooperativa a proprietà indivisa, IACP/ATER/ALER, etc.) e di determinare le differenze tra il gettito 2015 e il gettito (stimato) 2016 imputabili agli immobili in esame. L'esito di tale verifica comporta la necessità di procedere ad un'ulteriore integrazione a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna per circa 16,9 milioni di euro.

b) Esenzione terreni

Per ciò che riguarda il ristoro riguardante la modifica del regime di esenzione dei terreni agricoli, di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, si rinvia in primo luogo



ai criteri metodologici già utilizzati in sede di riparto del fondo di solidarietà comunale 2016.

Ai fini della quantificazione del contributo spettante per il ristoro del mancato gettito ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna si rappresenta quanto segue:

- In primo luogo risulta confermata l'assenza di effetti finanziari per i 2991 comuni esenti sia prima che dopo la modifica del regime di esenzione.
- Relativamente ai comuni delle isole minori i cui terreni ivi ubicati sono divenuti esenti a seguito del D.L. n. 4/2015 – esenzione confermata dalla legge di stabilità 2016 – si ritiene congruo quanto indicato già in sede di riparto del fondo di solidarietà comunale.
- Per ciò che riguarda i 2254 comuni interessati prima dall'applicazione del D.L. n. 4/2015 e successivamente dal regime di esenzione previsto dalla legge di stabilità 2016, sono stati confermati i criteri di stima indicati nella nota metodologica allegata al DPCM di riparto del fondo di solidarietà comunale. Con la presente verifica è stato effettuato un aggiornamento dei dati di gettito 2015 utilizzati per la suddetta quantificazione che – si rammenta – considera anche gli effetti relativi alla mancata applicazione delle variazioni compensative di risorse per i comuni disposti dal D.L. n. 4/2015 e "assorbiti" dal ristoro effettuato per il tramite del fondo di solidarietà comunale¹. Nel complesso si stimano variazioni residuali per un importo di circa 0,5 milioni di euro.
- Infine, riguardo i 2151 comuni, i cui terreni risultavano non esenti sia prima che dopo il cambio di regime normativo, con il riparto del fondo di solidarietà comunale si è proceduto al ristoro della esenzione, a decorrere dal 2016, per i soli terreni posseduti (e condotti) da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), iscritti alla previdenza agricola.

Per tali comuni in primo luogo si è proceduto ad aggiornare la stima del contributo relativo all'esenzione di soggetti IAP/CD sulla base dei medesimi criteri di cui al riparto del fondo 2016, ma considerando i nuovi dati di gettito 2015. Si ricorda che per tali comuni la stima dell'esenzione di IAP/CD è stata effettuata considerando l'incidenza sul gettito effettivo dell'IMU versata da tali soggetti sulla base della metodologia utilizzata per il ristoro dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 711, della legge n. 147 del 2013. Tale incidenza è stata quindi applicata con il riparto del fondo al gettito effettivo IMU terreni 2015 disponibile al mese di febbraio 2016. Nell'ulteriore verifica effettuata, la predetta incidenza viene invece

¹Per i comuni interessati dal taglio di risorse di cui al D.L. n. 4/2015 l'effetto complessivo è costituito dalla somma dell'eventuale ristoro assicurato per il tramite del fondo e la mancata riduzione di risorse connessa all'abrogazione dell'art. 1 del D.L. n. 4/2015.



applicata al gettito effettivo 2015 aggiornato alla data odierna, che si può quindi ritenere definitivo.

In secondo luogo, considerata la disponibilità anche di stime relative al gettito atteso per l'anno 2016 (determinato sulla base dei versamenti in acconto), sono stati rilevati anche i valori riguardanti gli scostamenti di gettito relativi ai terreni, per ciascun comune, tra 2016 e 2015.

In particolare sono stati elaborati i seguenti vettori:

D1 - differenza tra gettito stimato 2016 e gettito 2015 (tutti i versamenti).

D2 - differenza tra gettito stimato 2016 e gettito 2015 (solo contribuenti del settore agricoltura senza distinzione dei soggetti agevolati che risultano essere solo quelli iscritti alla previdenza agricola).

D3 - differenza tra gettito stimato 2016 e gettito 2015 (solo contribuenti che risultano essere iscritti alla previdenza agricola dall'incrocio dei dati disponibili INPS e dai dati indicati nel quadro RA delle dichiarazioni dei redditi).

Occorre però considerare che le differenze di gettito in esame possono risentire anche di variazioni di *compliance* di soggetti non esentati e quindi non necessariamente rappresentano la stima della relativa perdita di gettito. Inoltre i dati del 2016 risentono di una fisiologica sottostima correlata al fenomeno dei ritardati versamenti.

Si è quindi ritenuto di confrontare come primo step i nuovi vettori costituiti da: a) nuova stima dell'esenzione con aggiornamento base dati gettito 2015; b) differenza tra gettito 2015 e stima 2016(D1).

Nei casi di sostanziale coerenza tra i due vettori, con differenze non superiori al 10% (sia per scostamenti positivi che negativi) si attribuisce la stima effettuata con i criteri già approvati dalla Conferenza del 24 marzo 2016, ricalcolata con il mero aggiornamento dei dati di gettito. Tale situazione ha riguardato 466 comuni.

Negli altri casi, al fine di determinare il nuovo valore del contributo spettante, si effettua una media ponderata tra la nuova stima ricalcolata e le differenze di gettito sopra indicate, mediando quindi tra l'esigenza di attribuire la necessaria rilevanza alle differenze di gettito (ma con il rischio di considerare scostamenti non imputabili all'esenzione in parola) e quella di privilegiare la stima effettuata sulla base di una metodologia già consolidata.

Prudenzialmente, al fine di sterilizzare possibili effetti negativi dovuti alla non esaustività dei dati utilizzati per determinare le differenze indicate come D2 e D3, queste ultime sono prese in considerazione solo quando evidenziano una perdita di gettito per il comune superiore a quella risultante dalla variazione di gettito complessiva (D1).



In particolare, nei casi in cui la nuova stima risulti inferiore alla perdita di gettito complessiva rilevata (D1), si attribuisce un peso maggiormente rilevante (pari al 66% - due terzi) al minore dei tre vettori sopra indicati (D1, D2 e D3) e peso minore (pari un terzo) per la nuova stima dell'esenzione dei soggetti IAP/CD.

Al contrario, sempre al fine di mantenere un approccio prudentiale a fronte di condizioni di obiettiva incertezza dei dati disponibili, si invertono i pesi utilizzati nei casi in cui la nuova stima risulti superiore alla perdita di gettito rilevata, con necessità di recuperare una quota del contributo già erogato. In tal caso si attribuisce minore rilevanza alle differenze di gettito sopra indicate.


Nel complesso quindi l'applicazione della metodologia sopra indicata comporta per i comuni considerati sempre "non esenti" una riduzione complessiva di risorse di circa 152mila euro come saldo algebrico tra comuni con integrazione e comuni con riduzione di risorse.

Nel complesso, considerando i criteri adottati per tutte le tipologie di comuni interessati per l'esenzione IMU terreni si ha un'integrazione complessiva di circa 350mila euro, costituita da una maggiore attribuzione di risorse per 1160 comuni per un importo complessivo di euro 6.419.580,13 e una riduzione di risorse per 1210 comuni per un importo complessivo di euro -6.071.010,66. Per la restante parte dei comuni non risultano variazioni per l'esenzione terreni.

c) Altre agevolazioni ai fini IMU e TASI

Con riferimento alle altre agevolazioni IMU/TASI sono state effettuate le variazioni di seguito descritte, in particolare per ciò riguarda il ristoro (i) del minor gettito IMU/TASI per la riduzione del 25% dell'imposta da versare in base alle aliquote deliberate per gli immobili locati a canone concordato (articolo 1, commi 53-54, della legge n. 208/2015) e (ii) del minor gettito afferente la riduzione del 50% della base imponibile degli immobili concessi in comodato a parenti di primo grado, con le limitazioni previste dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 10, della legge n. 208/2015).

Anche in questo caso si rinvia prioritariamente ai criteri metodologici indicati nella nota allegata al DPCM 18 maggio 2016. Nella presente verifica è stato utilizzato un aggiornamento della base dati di riferimento della banca dati immobiliare integrata del Dipartimento delle Finanze. In particolare, l'aggiornamento ha considerato anche una più puntuale rilevazione dei dati riguardanti i soggetti c.d. "non abbinati" tra dati catastali e dati delle dichiarazioni dei redditi. Alla nuova base dati sono state quindi applicate le aliquote deliberate dai comuni in base ai criteri indicati nella predetta nota allegata al DPCM di riparto del fondo di solidarietà.



Ulteriori affinamenti hanno riguardato un limitato numero di enti per i quali si è rilevato un maggiore scostamento rispetto ai dati di gettito previsti dagli enti mediante l'implementazione del modello di elaborazione con ulteriori elementi informativi acquisiti in sede tecnica.

Relativamente alle altre agevolazioni non sono state apportate sostanziali modifiche rispetto alla precedente quantificazione fatta eccezione per specifiche rettifiche puntuali di correzione di dati non coerenti.

Nel complesso per le agevolazioni di cui al presente paragrafo si rileva a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna un'integrazione del precedente ristoro per complessivi 26,6 milioni di euro.

d) Riepilogo

Nell'allegato A vengono riportati i dati delle variazioni del contributo già erogato in applicazione dei criteri sopra descritti². Considerando anche i valori negativi connessi alle rettifiche del ristoro IMU terreni l'importo complessivamente erogato ad integrazione delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 risulta pari a euro 43.898.730,78.

² Sono esclusi i comuni per i quali l'importo complessivo, da erogare o da recuperare, risulta inferiore a 12 euro stante quanto previsto dall'art. 2 del D.L. n. 120/2013.

